



Pensioni, l'assegno sociale: ecco le regole e le condizioni per quest'anno

L'assegno sociale è una pensione di natura assistenziale.

In mancanza del diritto a una pensione di natura contributiva vi è la possibilità di ottenere, a determinate condizioni di età e di reddito, un beneficio economico chiamato assegno sociale.

Per il 2019, l'assegno sociale spetta al compimento di 67 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne.

Per ottenere questo assegno è chiesta la condizione di aver regolarmente soggiornato, in via continuativa, in Italia, o nella Ue, per almeno 10 anni.

L'assegno non viene più pagato se in seguito non si mantiene il soggiorno.

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2019 è di euro 458 al mese per 13 mensilità. È soggetto annualmente agli aumenti in relazione alle variazioni del costo della vita ed è esente da tassazione Irpef.

In base ai redditi posseduti nel 2019 l'assegno sociale può essere di importo intero oppure ridotto.

A) Per intero:

- 1) il richiedente è solo e non ha alcun reddito;
- 2) il richiedente è regolarmente

coniugato e il reddito di entrambi i coniugi non supera i 5.954 euro annui. Non ha alcuna importanza di chi sia il reddito, se del coniuge o del richiedente.

B) Con importo ridotto:

- 1) il richiedente solo ha un reddito fino a 5.954 euro;
- 2) il reddito di entrambi i coniugi non separati legalmente ed effettivamente hanno un reddito annuo compreso tra 5.954 e 11.908 euro.

L'importo ridotto è pari alla differenza tra il limite reddituale e il reddito dichiarato.

Ad esempio: con un reddito coniu-

gale di 9.908 euro, l'importo annuo dell'assegno è di 2.000 euro (153,85 euro al mese).

C) L'assegno sociale non viene concesso quando si posseggono redditi annui superiori a 5.954 euro se si è soli oppure 11.908 euro se si è coniugati.

L'assegno sociale non è reversibile ai superstiti.

Per ottenere l'assegno sociale i redditi da prendere in considerazione sono i seguenti:

- tutti quelli che si assoggettano all'Irpef, inoltre:
- le pensioni degli invalidi civili;

- le rendite Inail;
 - interessi (non il capitale) derivanti da Bot, Cct e da depositi bancari;
 - l'assegno sociale del coniuge.
- Non concorrono a formare il reddito:
- lo stesso assegno sociale;
 - la casa di abitazione;
 - gli assegni familiari e al nucleo;
 - l'indennità di accompagnamento per gli inabili;
 - un terzo della pensione contributiva, ma non superiore a un terzo dell'assegno sociale.

Angelo Vivenza